

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Bari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già presentato nella decorsa legislatura dal compianto senatore Araldo di Crollalanza, ha per oggetto l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Bari attraverso il riconoscimento in ente autonomo dell'attuale Consorzio, istituito volontariamente nel 1960 ad opera del comune di Bari, dell'amministrazione provinciale e della camera di commercio.

Recentemente il consiglio comunale di Bari ha espresso voti in tal senso rilevando che:

a) le attuali strutture del porto di Bari non consentono una adeguata risposta alle necessità operative della dinamica dei trasporti in relazione all'*hinterland* barese e che l'attuale natura giuridica del Consorzio non consente

allo stesso un autonomo potere decisionale o consultivo sull'attività portuale, nè di disporre di aree e mezzi necessari all'espletamento dei propri servizi, se non previa concessione demaniale ed il pagamento dei relativi canoni;

b) per tali motivi, il Consorzio del porto nè potrà essere rappresentato nelle conferenze organizzative previste dalla legge sulla programmazione portuale, nè, in conseguenza, potrà tutelare gli interessi specifici dello scalo barese, la cui attività è in continua diminuzione, aggravando la crisi delle categorie imprenditoriali e lavoratrici interessate.

Oltre a queste considerazioni, è da tener presente che:

a) nel settore portuale è in costante affermazione la tendenza ad accentrare in un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unico ente pubblico economico la gestione imprenditoriale dei servizi e a delegare a detto ente i compiti che sono propri dello Stato. La conferma di questa tendenza si riscontra nel più recente orientamento legislativo (Consorzio autonomo del porto di Napoli, legge 11 marzo 1974, n. 46; di Genova, legge 19 maggio 1975, n. 168), al quale si ispira anche il presente disegno di legge, per estendere a Bari i benefici concessi ad altri porti di pari preminenza marittima e commerciale;

b) un consorzio volontario ha oggettivamente limiti finanziari ostativi al decollo di una politica portuale di ampio respiro, come richiedono la tradizione mercantile e la vocazione mediterranea di Bari, città capoluogo di regione e grande centro portuale dell'Adriatico;

c) l'istituzione di un consorzio autonomo ed ente pubblico evita l'attuale farraginosità di norme e di competenze delle varie amministrazioni dello Stato, dai lavori pubblici alla marina mercantile, alle finanze, e i conseguenziali conflitti di attribuzioni e di competenze, i ritardi, le sovrapposizioni, le interpretazioni contrastanti, che hanno sempre allungato l'*iter* attuativo dei vari provvedimenti.

Poichè, onorevoli senatori, il Parlamento si è espresso, in più riprese, per i porti di preminente interesse marittimo in favore delle previsioni legislative di consorzi autonomi ed enti pubblici, tale riconoscimento anche per il porto di Bari diventa un atto conseguenziale in considerazione della nota importanza dello scalo barese e dell'inderogabile necessità del decollo dell'economia portuale di Bari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Costituzione)*

1. Il Consorzio del porto di Bari è sostituito dal «Consorzio autonomo del porto di Bari» ai sensi della presente legge.

Art. 2.*(Sede)*

1. Il Consorzio è un ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

2. Ha sede legale ed amministrativa in Bari.

Art. 3.*(Fini e compiti)*

1. Al Consorzio, costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale del porto di Bari, al miglioramento ed allo sviluppo del traffico, sono affidati i seguenti compiti:

a) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici marittimi;

b) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

c) studiare e promuovere il migliore coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

d) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

e) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto ed il retroterra, concorrendo eventualmente alle relative spese;

f) elaborare e proporre, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore del porto in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi sono sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate e l'approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non potrà ritardare oltre i centottanta giorni;

g) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere marittime;

h) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, ed al servizio idrico;

i) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Ente ferrovie dello Stato, sono determinate convenzionalmente in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse. La convenzione deve stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio. All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Ente ferrovie dello Stato;

l) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti nell'ambito portuale, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale. Deve essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime compe-

tenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

m) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nel porto, disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad essi devolute;

n) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi di interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

o) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dalla regione nella misura da questa riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

p) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui alle precedenti lettere, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

q) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse del porto;

r) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

s) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

t) provvedere a tutto ciò che, non specificato nelle lettere precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio. È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le

opere, le servitù ed i servizi militari d'aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 4.

(Enti consorziali)

1. Partecipano al Consorzio:

- a) lo Stato;
- b) la regione Puglia;
- c) la provincia di Bari;
- d) il comune di Bari;
- e) la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari.

2. Possono partecipare al Consorzio i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre provincie, comuni, capoluoghi di provincia, camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

3. La partecipazione volontaria degli enti di cui al comma 2 è disposta su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, o su proposta dell'assemblea del Consorzio.

Art. 5.

(Disponibilità finanziaria)

1. Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 3, il Consorzio dispone:

- a) del contributo dello Stato disposto con legge;
- b) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 8.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988;
- c) dei contributi annuali degli enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;

d) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui alle lettere g), i) e q) dell'articolo 3, e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consorziata;

e) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 3;

f) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

g) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio stesso, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio;

h) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

i) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

l) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

m) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

2. Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 6.

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

*(Presidente, vice presidente,
ufficio di presidenza)*

1. Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Vice presidente di diritto è il capo del compartimento marittimo di Bari. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Presso la presidenza, è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui agli articoli 9 e 11 e dal presidente della giunta regionale della Puglia o da un suo delegato.

4. Le funzioni dell'ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

(Funzioni del presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

2. Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

3. Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonchè le note dei canoni relativi ad autorizzazioni di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio;

emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

4. Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

5. In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

6. Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dall'autorità marittima.

Art. 9.

(Assemblea)

1. Fanno parte dell'Assemblea, oltre al presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

- 1) il direttore marittimo di Bari;
- 2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari;
- 3) il capo della circoscrizione doganale di Bari;
- 4) l'intendente di finanza di Bari;
- 5) il direttore del compartimento di Bari delle Ferrovie dello Stato;
- 6) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari;
- 7) il provveditore alle opere pubbliche di Bari;
- 8) un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore nominato dal Ministero della marina mercantile;

b) in rappresentanza della regione: il presidente della giunta regionale della Puglia o un suo delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali:

- 1) il presidente dell'amministrazione provinciale di Bari o un assessore da lui delegato;

2) il sindaco, o un suo delegato, ed un rappresentante nominato nel proprio seno dai rispettivi consigli comunali per ciascuno dei comuni consorziati;

d) in rappresentanza degli operatori: un rappresentante per ciascuna categoria degli armatori, degli industriali e degli spedizionieri ed agenti marittimi. I rappresentanti sono nominati dalle rispettive associazioni di categoria di carattere locale;

e) in rappresentanza dei prestatori di opera: tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati mediante elezione dai lavoratori iscritti nei registri.

2. Fanno altresì parte dell'assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

3. I componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati dal Ministro della marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio.

4. Il Ministro della marina mercantile provvede direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro della marina mercantile.

5. Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

6. Non possono parimenti essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi e coloro che siano dipendenti dal Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 10.

(Funzioni dell'assemblea)

1. L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonchè le variazioni che

alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati di cui alla lettera c) dell'articolo 5;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonchè sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sulla assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

2. Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.

3. L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

5. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 7, da:

a) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari;

b) il capo della circoscrizione doganale di Bari;

c) il direttore del compartimento di Bari delle Ferrovie dello Stato;

d) il presidente dell'amministrazione provinciale di Bari o un suo delegato;

e) il sindaco del comune di Bari o un suo delegato;

f) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari;

g) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

h) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

2. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 12.

(Funzioni del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché la variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

b) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

c) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale, e delle categorie della produzione e

del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

d) predispone i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

e) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

f) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e sui ricorsi alle autorità competenti;

g) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonché i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

h) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

i) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

l) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;

m) delibera sull'appalto, sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

n) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

o) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

p) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina è attribuita al Consorzio;

q) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui alla lettera p);

r) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;

s) delibera sulla misura del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 5, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

t) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

u) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui alla lettera q) dell'articolo 3;

v) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.

Art. 13.

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggette all'approvazione del Ministro della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e quelle del consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore a quindici anni ed il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copia delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

5. La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

6. Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento di esse.

7. Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonchè gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvate nei modi e nei termini indicati nell'articolo 3, lettera f).

8. Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della marina

mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dai rispettivi Ministri.

2. La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

3. Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

4. In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

5. Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

6. Redige, almeno trimestralmente, ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

7. I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

8. I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

9. I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

10. La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

Art. 15.

(Durata delle cariche)

1. Il presidente e i componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Art. 16.

(Direttore generale)

1. A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Art. 17.

(Compensi degli organi consortili)

1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, al vice presidente ed ai membri del collegio dei revisori.

2. La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonchè la misura del compenso annuo ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

Art. 18.

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

3. L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 19.

(Personale del Consorzio)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale.

2. Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dal Consorzio del porto di Bari e dell'area industriale e la definizione del relativo trattamento economico.

3. Per i servizi gestiti in regime di appalto e che saranno assunti direttamente dal Consorzio, il personale che, dai registri degli uffici del lavoro, risulti stabilmente adibito ai detti servizi alla data del 30 novembre 1987 sarà inquadrato nel personale del Consorzio con qualifica corrispondente alle mansioni espletate alla data predetta.

4. Le norme transitorie del regolamento organico determineranno l'inquadramento e il relativo trattamento economico, facendo salvi i diritti precedentemente acquisiti.

5. Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento di esecuzione della presente legge, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello, senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal Consorzio.

Art. 20.

*(Consegna di beni
di proprietà dello Stato)*

1. Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

2. Col provvedimento del Ministro della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al comma 1, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile.

3. Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 21.

(Ispezioni)

1. Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio. Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio

finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 22.

(Scioglimento dell'amministrazione)

1. L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio stesso.

2. Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i sei mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

3. Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 23.

*(Successione del Consorzio autonomo
al Consorzio del porto di Bari)*

1. Con decorrenza dal 1° giugno 1988 le attività e le passività del Consorzio del porto di Bari sono attribuite al Consorzio autonomo.

2. Entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio autonomo provvede alla revisione delle concessioni e degli appalti stipulati dal cessato Consorzio, verificandone la rispondenza alle nuove esigenze delle attività portuali.

3. La revisione degli atti e dei contratti di cui al comma 2 è adottata con deliberazione

del consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

4. Il personale in servizio presso il Consorzio del porto di Bari, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio autonomo senza interruzione del rapporto di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 24, sulla base dei vigenti regolamenti organici, con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità, previste dai regolamenti organici vigenti.

5. Fino alla costituzione degli organi del Consorzio previsti dalla presente legge, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 22.

Art. 24.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 5, si provvede per l'esercizio finanziario 1987 mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.